

- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1973/2004.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, la lettera h) è soppressa;
- 2) l'articolo 2 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 1, primo e secondo comma, il riferimento all'articolo 1, lettera h), è soppresso;
 - b) al paragrafo 2, primo comma, il riferimento all'articolo 1, lettera h), è soppresso;
- 3) all'articolo 4 il riferimento all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è soppresso;
- 4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

- a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo;
 - b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- 5) il capitolo 9 «Aiuto regionale specifico per i seminativi» è soppresso;
- 6) al capitolo 13, la sezione 2 «Premio di destagionalizzazione» (articoli 96, 97 e 98), l'articolo 117, la sottosezione 2 «Regime di pagamento per l'estensivizzazione» della sezione 4 (articoli 118 e 119), la sezione 6 «Pagamenti supplementari» (articolo 125) e l'articolo 133 sono soppressi;

7) l'articolo 126 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) il terzo comma è soppresso;

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'anticipo può essere versato soltanto anteriormente al 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il saldo del premio verte su un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato e il premio cui l'agricoltore ha diritto.»;

8) all'articolo 127, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l'anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale e del premio per vacca nutrice sia il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.»;

9) l'articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Articolo 130

Determinazione delle quote latte individuali

Fino al termine del settimo periodo di cui all'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*), in deroga all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1° aprile, ai sensi dell'articolo 65, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate ai fini dell'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del medesimo regolamento, il 1° aprile è la data che determina il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché il numero massimo di vacche nutrici.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

